

237/4

N. 8419 SENT
N. 13830/08 r.g.
N. 20085/10

Repubblica italiana

in nome del popolo italiano

Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente

sentenza

nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 13830/2008 r.g., decisa nell'udienza del 15.7.2014, promossa da **Negro Giuseppe**, con l'avv. Massimiliano Del Vecchio;

ricorrente

contro

Sudelettra srl, con l'avv. Enrico Claudio Schiavone;

Saipem spa, con gli avv.ti Marcello Cordella e Valerio Cordella;

convenute

nonché

Axa assicurazioni spa, con l'avv. Vito Fico;

terza chiamata in causa

avente ad oggetto: *risarcimento danni.*

Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato il 28.7.2008, Negro Giuseppe, premesso di avere subito in data 10.4.2006 un grave infortunio sul lavoro, mentre lavorava alle dipendenze della Sudelettra srl nell'ambito di un appalto a questa affidato dalla Snam progetti sud spa (poi

incorporata nella Saipem spa), chiedeva condannarsi il datore di lavoro e la committente in solido al risarcimento del conseguente danno biologico temporaneo e permanente, morale ed esistenziale nella complessiva misura di euro 325.000,00 o altra di giustizia.

Costituendosi in giudizio, la Sudelettra srl chiedeva rigettarsi la domanda attorea, in via riconvenzionale condannarsi l'istante a pagare la somma di euro 84.477,91 a titolo di risarcimento danni e in subordine di essere manlevato dalla Axa assicurazioni spa, previa chiamata in causa della stessa, mentre la Saipem spa chiedeva dichiararsi nulla o comunque rigettarsi la domanda e in subordine di essere manlevata dalla Sudelettra srl.

Costituendosi in giudizio, la Axa assicurazioni spa chiedeva rigettarsi la domanda attorea e ritenersi così assorbita quella di garanzia proposta dalla Sudelettra srl.

All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione, sollevata dalla Saipem spa, di nullità della domanda *ex art. 414 n. 4) c.p.c.* per insufficiente esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a suo fondamento, in quanto il ricorso introduttivo contiene invece una sufficiente esposizione di detti elementi, idonea comunque a garantire alle controparti il pieno esercizio del diritto di difesa.

Nel merito, la domanda attorea è fondata per quanto di ragione. L'espletata prova testimoniale ha infatti confermato la dinamica dell'infortunio come descritta nel ricorso introduttivo, secondo cui l'istante, mentre percorreva il piano di calpestio sovrastante una vasca di ultrafiltrazione, e formato da pannelli in grigliato, a causa del cedimento di un pannello cadde nella vasca riportando gravi lesioni.

In particolare, il teste Difesca Michele ha riferito: *“Il giorno dello infortunio lavoravo insieme al ricorrente. Giunti quasi alla fine dell'orario di lavoro ci accingevamo a rientrare in cantiere. Stavamo eseguendo alcuni lavori sulla vasca di ultrafiltrazione dell'impianto water reuse. Il ricorrente percorreva il piano di calpestio costituito da pannelli in grigliato posto sulla sommità della vasca e ad un tratto cadde all'interno della stessa a cagione dell'oscillazione di uno dei pannelli, che sollevandosi determinò un'apertura sul piano di calpestio e lo scivolamento del ricorrente all'interno della stessa. I pannelli non erano fissati l'uno con l'altro ma poggiati sulla struttura di supporto. Vi erano anche dei tavoloni. Il Negro, in occasione dell'accaduto, percorreva una delle vie di rientro al cantiere ... preciso che non vi era un percorso di sicurezza o una via delimitata da transenne da seguire per scendere dal piano di calpestio della vasca e rientrare al cantiere”*; ha aggiunto altresì: *“i giorni precedenti*



all'infortunio, io personalmente segnalai al sig. Marsilio, capocantiere Sudelettra, la pericolosità del piano di calpestio della vasca ove operavamo ... "il piano di calpestio presentava più di un'apertura per mancanza di pannelli in grigliato, sostituiti da tavoloni".

A sua volta, il teste Aspriello Ferdinando ha confermato la dichiarazione a sua firma del 16.7.2009 in atti, ove si legge: *"Nella giornata del 10.4.2006, lavoravo in squadra con lo stesso Negro Giuseppe unitamente all'altro collega Baldari Pasquale ed al nostro caposquadra Difesca Michele. Il Negro, a fine lavoro esecutivo del giorno, si era recato alle 16.20 circa a riportare al nostro magazzino di cantiere le strumentazioni usate durante il giorno, mentre gli altri componenti della squadra programmavano il lavoro da eseguire il giorno successivo. Attardandoci a rientrare in cantiere, il Negro, per accertarsi se occorreva ancora la sua presenza sul luogo di lavoro, risalì sull'impianto ma, vedendoci discorrere sul programma per il giorno dopo, decise di far ritorno in cantiere. Proprio nel rientrare avrà messo il piede su un grigliato non stabile o rimosso, cadendo nella vasca sottostante";* ha aggiunto altresì che *"non vi era alcun meccanismo di blocco del grigliato del calpestio su cui operavamo; e vi erano dei tavoloni che sostituivano i grigliati mancanti"* e che *"non vi era un percorso*


obbligato o consigliato per camminare sulla vasca; si sceglieva il percorso più adeguato per meglio evitare gli ostacoli”.

I testi sopra indicati devono ritenersi maggiormente attendibili rispetto a tutti gli altri escussi, in quanto unici presenti al fatto, unitamente a Baldari Pasquale, non escusso.

Sulla base della suddetta ricostruzione dell'infortunio, si appalesa evidente la violazione da parte datoriale dell'obbligo di sicurezza sancito dall'art. 2087 c.c., secondo cui *“l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.*

Ciò, in quanto il datore di lavoro ha ommesso di mantenere il condizioni di sicurezza il piano di calpestio dal quale l'istante è caduto.

Deve viceversa senz'altro escludersi la configurabilità nel caso in esame del c.d. rischio elettivo, dedotto dalle convenute, ove si consideri che, per insegnamento della S.C., *“in materia di tutela dell'integrità fisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e della esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive*



ricevute; ne consegue che, qualora non ricorrano detti caratteri della condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza della inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza": cfr. Cass. 4.12.2013 n. 27127.

Nel caso in esame poi risulta violata dal datore di lavoro non solo la regola generale dettata dall'art. 2087 c.c. ma anche la disciplina speciale dettata dagli artt. 8, 10, 11 e 374 d.p.r. 27.4.1955 n. 547 in materia di sicurezza e manutenzione dei pavimenti degli ambienti di lavoro, dei luoghi destinati al passaggio e delle aperture ivi esistenti al fine di prevenire il rischio di cadute.

Ne consegue la responsabilità della Sudelettra srl, quale datore di lavoro dell'istante.

Con essa concorre quella della Saipem spa, quale committente, ai sensi dell'art. 7 co. 2-3 d.l.vo 19.9.1994 n. 626, che pone a carico del committente un obbligo di cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e di coordinamento dei relativi interventi; nello specifico, deve altresì


I
c
e
C

evidenziarsi che la vasca di ultrafiltrazione ove è caduto l'istante è un impianto di proprietà della stessa committente.

In ordine al *quantum debeatur*, l'espletata consulenza tecnica di ufficio medico legale – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e congruamente motivate, possono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha consentito di acclarare che, in occasione dell'infortunio *de quo*, il ricorrente riportò lesioni da cui è derivato un danno biologico temporaneo del 100% per 60 giorni, del 50% per 90 giorni e del 25% per altri 90 giorni, nonché un danno biologico permanente valutabile in misura del 29%.

Il danno biologico temporaneo va indennizzato, in applicazione delle apposite tabelle elaborate dal tribunale di Milano, nella misura di euro 96,00 giornalieri per il danno totale e in misura proporzionalmente ridotta per il danno parziale, quindi in ragione di complessivi euro 12.240,00.

In applicazione, poi, delle tabelle per la liquidazione congiunta del danno biologico (inteso quale lesione permanente della integrità psicofisica) e del danno morale (inteso quale pregiudizio non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva), elaborate dal tribunale di Milano ed applicabili con valutazione equitativa *ex art. 1226 c.c.* (cfr. Cass. 7.6.2011 n. 12408), e del coefficiente demoltiplicatore ivi



previsto in relazione all'età (32 anni), il complessivo danno permanente non patrimoniale deve in concreto determinarsi in ragione di euro 144.823,00, da cui deve detrarsi l'importo di euro 37.413,43 in astratto liquidabile dall'Inail a titolo di indennizzo del danno biologico secondo la tabella allegata al d.m. 12.7.2000; il danno differenziale ammonta pertanto ad euro 107.409,57.

Non può invece riconoscersi il danno esistenziale, in ragione della inconfigurabilità di tale autonoma categoria di danno (cfr. Cass. Sez. Un. 11.11.2008 nn. 26972 e 26973), siccome già ricompresa nel danno biologico (Cass. 30.11.2009 n. 25236).

Le convenute vanno conseguentemente condannate in solido a corrispondere al ricorrente l'importo di euro 119.649,57 da intendersi già rivalutato all'attualità, con aggravio degli interessi legali sulle somme annualmente (e a ritroso) devalutate.

Le considerazioni sin qui svolte dimostrano, *a contrario*, la infondatezza della domanda spiegata in via riconvenzionale dalla Sudelettra srl nei confronti del ricorrente per il risarcimento del danno conseguente all'aumento del premio assicurativo da pagare all'Inail a seguiti dell'infortunio *de quo*, atteso che questo non è imputabile al dipendente bensì allo stesso datore di lavoro.

La detta domanda riconvenzionale pertanto deve essere disattesa.

La domanda di manleva proposta dalla Saipem spa nei confronti della Sudelettra srl è fondata.

Nel contratto di appalto stipulato *inter partes* in data 30.1.2006, come successivamente modificato, si pattuisce infatti, all'art. 36, che *"l'appaltatore sarà responsabile di ogni e qualsiasi danno che dovesse essere causato, durante l'esecuzione dei lavori, a terzi (cose o persone) o alla committente (cose o persone) e/o ai propri dipendenti, materiali e mezzi d'opera, danni dei quali l'appaltatore sarà tenuto all'integrale risarcimento, tenendo indenne la committente da qualsiasi responsabilità comunque inerente l'esecuzione dei lavori"*.

Deve pertanto condannarsi la Sudelettra srl a manlevare la Saipem spa dalle conseguenze sfavorevoli derivanti dal presente giudizio. E' infine fondata la domanda di garanzia proposta dalla Sudelettra srl nei confronti della Axa assicurazioni spa.

La terza chiamata, infatti, ha ammesso la esistenza e la operatività della polizza assicurativa – stranamente non prodotta in giudizio da alcuna delle due parti interessate – limitandosi ad eccepire in via del tutto generica un massimale che tuttavia non ha precisato nell'importo, così come neppure ne ha eccepito il superamento in concreto.

Deve pertanto condannarsi la Axa assicurazioni spa a tenere indenne la Sudelettra srl dalle conseguenze sfavorevoli derivanti dal presente giudizio.

Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. nei singoli rapporti processuali e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico della terza chiamata, in ragione del suo obbligo di manleva, le spese peritali come già liquidate.

P.q.m.

condanna la Sudelettra srl e la Saipem spa in solido a pagare all'istante la somma di euro 113.169,57 oltre interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti; rigetta la domanda riconvenzionale; condanna la Sudelettra srl a manlevare la Saipem spa; condanna la-Axa assicurazioni spa a manlevare la Sudelettra srl; condanna la Sudelettra srl e la Saipem spa in solido a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 6.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f. del 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Massimiliano Del Vecchio; condanna la Sudelettra srl a rifondere alla Saipem spa le spese di causa, liquidate in pari misura;